



Carta Dedicata a te

Premessa

L'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha previsto che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse". In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto interministeriale 24 giugno 2026, recante "Fondo alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse", che, rispetto ai precedenti decreti, prevede per il 2026 e il 2027 l'elaborazione di una sola lista di beneficiari della prestazione che sarà valida per entrambe le annualità. In data 1° settembre 2026 il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato all'INPS il decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2, del D.I. con il quale è stato determinato il numero di carte pari a 1.177.597, da utilizzare per l'erogazione del beneficio in entrambe le annualità, in attuazione degli articoli 2, comma 5, e 4 del D.I.

1. Requisiti di accesso al beneficio

I beneficiari della misura in trattazione, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell'articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 3 agosto 2026:

- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di: Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

2. Destinazione del contributo

Il contributo è destinato, per entrambe le annualità 2026 e 2027, all'acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell'Allegato 1 al D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l'art. 3 del D.I.).

Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Inoltre, gli esercizi commerciali in forma singola o le associazioni di commercio che stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. l'art. 13 del D.I.), garantiranno un'apposita scontistica a tutti i possessori della "Carta Dedicata a te".

3. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare, erogato in due annualità attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay o di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta. L'importo erogato per ciascuna annualità è pari a **500,00 euro**, salvo quanto previsto, per l'annualità 2027, dall'articolo 5, comma 3, del D.I. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.177.597, sono abbinate a ciascun beneficiario e sono rese operative con l'accredito del contributo a partire dal mese di ottobre 2026 (cfr. l'art. 8, comma 3, del D.I.) e vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste. Il primo pagamento relativo alla quota dell'annualità 2026 deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2026**, pena la decadenza dal beneficio per il solo anno 2026 (cfr. l'art. 8, comma 4, del D.I.). L'articolo 10 del D.I., per l'annualità 2027, prevede che il contributo venga erogato con le medesime modalità di cui all'articolo

8 del D.l., mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027. Inoltre, ai soli fini della fruizione della quota di contributo per l'annualità 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del D.l. (16 dicembre 2026) possono essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1° aprile 2027 al 31 agosto 2027. Infine, si rappresenta che le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027 (cfr. l'art. 11, comma 1, del D.l.).

4. Procedura per l'individuazione dei beneficiari per le annualità 2026 e 2027 e termini previsti

I beneficiari per le annualità 2026 e 2027 verranno individuati in un'unica lista elaborata secondo le seguenti modalità. L'INPS, entro **30 giorni** dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del D.l., mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web sul sito istituzionale www.inps.it, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.l., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente (cfr. l'art. 6 del D.l.):

- a. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
- b. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
- c. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.

I Comuni, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sull'applicativo web dedicato, consolidano tali elenchi avvalendosi del medesimo applicativo web, dopo avere verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei familiari contenuti nei suddetti elenchi (cfr. l'art. 6, comma 3, e l'art. 7, comma 1, del D.l.). L'INPS, decorso il termine di venti giorni assegnato ai Comuni per l'effettuazione delle verifiche di competenza sugli elenchi dei beneficiari, acquisisce gli elenchi consolidati e li rende definitivi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, trasmettendoli in via telematica a Poste Italiane S.p.A. ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay o di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta (cfr. l'art. 7, comma 2, del D.l.). Successivamente l'INPS, ricevute le liste con il numero identificativo associato ai singoli beneficiari da Poste Italiane S.p.A., fornisce ai Comuni, attraverso l'apposito applicativo web, il numero identificativo delle carte. I Comuni attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e gli uffici per le relazioni con il pubblico, segnalano alla popolazione residente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniscono informazioni relative alle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e alle modalità di prenotazione per il ritiro delle carte (cfr. l'art. 7, comma 4, del D.l.). Ciascun Comune pubblica in evidenza sul

proprio sito internet l'elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza (cfr. l'art. 7, comma 3, del D.l.).

I rapporti con i beneficiari della misura sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane S.p.A, quest'ultima per la sola parte relativa all'operatività della carta. L'INPS, oltre a rendere disponibili gli elenchi dei potenziali beneficiari nell'applicativo web dedicato, gestirà i rapporti con i Comuni curando, in particolare, le abilitazioni degli operatori comunali all'applicativo web e fornendo il relativo supporto tecnico; assicurerà, inoltre, la gestione dei flussi di comunicazione per la fase di assegnazione delle carte, con le modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi Comuni e con Poste Italiane S.p.A.

5. Modalità di accesso degli operatori dei Comuni all'applicativo web

L'accesso al servizio è reso disponibile ai Comuni nel sito istituzionale dell'Istituto www.inps.it, nell'Area tematica "Accesso ai servizi "I'INPS e i Comuni", al menu "Servizi al cittadino", selezionando la voce "Servizi" e poi "Carta dedicata a te".

Si specifica che, per potere accedere all'applicativo web, i Comuni devono chiedere la relativa abilitazione utilizzando l'apposito modulo "MV62", denominato "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali - Dipendente o incaricato", da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) alle Strutture territorialmente competenti dell'INPS, unitamente alla copia del documento di identità dell'operatore, in corso di validità, per cui si chiede l'abilitazione e del firmatario del modulo stesso. Il modulo "MV62" è reperibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Moduli", selezionando la categoria "Assegnazione e abilitazione PIN", o inserendo nel motore di ricerca la sigla "MV62".

Le richieste di abilitazione non devono essere presentate dagli operatori dei Comuni già abilitati negli anni precedenti.

[Torna su ↑](#)

Il tuo parere è importante

Tutti i suggerimenti, i feedback e le opinioni degli utenti che navigano il Portale sono fondamentali per migliorarlo e soddisfare le vostre esigenze

[Lasciaci la tua opinione](#) 

Sede Legale:

Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma



www.inps.gov.it © 1997-2022 Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Tutti i diritti riservati.